

**CAPITOLATO D'ONERI  
PER LA COPERTURA DEL RISCHIO**

**RESPONSABILITÀ CIVILE  
RCT-RCO**

**di**



## SCHEDA DI POLIZZA

**Contraente/Assicurato**

Acer – Azienda Casa Reggio Emilia  
Via della Costituzione, 6 – 42124 Reggio Emilia  
C.F. – P.IVA00141470351

**Descrizione rischio**

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate. La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future. L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano le seguenti attività:

1. gestione e proprietà di patrimonio immobiliare di edilizia popolare civile in genere, tramite propri uffici a tale fine preposti; inoltre ente titolare di attività manutentiva ordinaria e straordinaria di alloggi di proprietà, in gestione condominiale e di costruzione mediante appalti;
2. gestione di aree non custodite, adiacenti a fabbricati di proprietà del Contraente, adibite a parcheggi ed a parchi giochi;
3. amministrazione stabili di terzi.

E' compresa ogni attività collaterale, complementare, accessoria, previdenziale, assistenziale, sociale, sportiva, ricreativa, nulla escluso o eccettuato, nell'ambito degli interessi imprenditoriali dell'Ente, in ottemperanza a quanto indicato nel Certificato della Camera di Commercio.

**Massimale assicurato:**

sezione RCT	<b>€ 5.000.000,00</b>	unico
sezione RCO	<b>€ 5.000.000,00</b>	unico

In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie RCT/RCO, la **massima esposizione** della Società non potrà essere superiore ad **€ 7.500.000,00**

**Durata contrattuale**

anni	rateazione	effetto ore 24.00	scadenza ore 24.00
<b>3</b>	annuale	<b>31.12.2025</b>	<b>31.12.2028</b>

**Franchigie / scoperti**

Come indicato nel prospetto in calce al presente capitolato

**Parametri di calcolo premio**

retribuzioni	Tasso lordo promille	Premio annuo lordo
<b>€ 1.850.000,00</b>	€	€

**Ad integrazione della descrizione del rischio**

Estratto Statuto ( Legge Regionale 8 agosto 2001, n° 24 - Adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'ACER nelle sedute - del 27.11.2001, al n. 2 dell'odg e del 6.12.2001, al n. 1 dell'odg. - Approvato con modificazioni dalla Conferenza degli Enti - nella seduta del 18.12.2001, al n. 2 dell'odg. - Modificato nella seduta del 12.7.2007, al n. 4 dell'odg. - Modificato nella seduta del 26.5.2008, al n. 6 dell'odg. - Modificato nella seduta del 16.12.2014, al n. 3 dell'odg

**Art. 02 Compiti**

*1. Sono compiti istituzionali dell'ACER :*

- a) la gestione di patrimoni immobiliari, ivi compresi gli alloggi di ERP, e la manutenzione, gli interventi di recupero e qualificazione degli immobili, ivi compresa la verifica dell'osservanza delle norme contrattuali e dei regolamenti d'uso degli alloggi e delle parti comuni;*
- b) la fornitura di servizi tecnici, relativi alla programmazione, progettazione, affidamento ed attuazione di interventi edilizi o urbanistici o di programmi complessi;*
- c) la gestione di servizi attinenti al soddisfacimento delle esigenze abitative delle famiglie, tra cui le agenzie per la locazione e lo sviluppo di iniziative tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in locazione;*
- d) la prestazione di servizi agli assegnatari di alloggi di ERP e di abitazioni in locazione;*
- e) la prestazione di servizi integrati per la realizzazione e la successiva gestione di interventi in campo energetico;*<sup>2</sup>
- f) ogni altra attività inerente alle politiche abitative ad essa affidata dalla Conferenza degli Enti.*

*2. L'attività di cui al comma 1, prestata per conto di Comuni, Province ed altri Enti pubblici, compreso lo Stato, avviene di norma attraverso la stipula di apposita convenzione che stabilisce i servizi prestati, i tempi e le modalità di erogazione degli stessi gli oneri ed i proventi derivanti dall'attività.*

*Nella fase transitoria prevista dall'art. 52 della Legge, l'ACER assicurerà la gestione del patrimonio ERP trasferito ai Comuni nei termini previsti dal comma 1 dello stesso articolo.*

*3. L'ACER può sviluppare iniziative volte alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare che residuerà dopo l'individuazione, a norma dell'art. 49 della L.R. 24/01, degli immobili da trasferire ai Comuni. Tali iniziative potranno consistere nelle locazioni degli immobili di proprietà, nella permuta degli stessi, nella vendita vincolata a nuovi investimenti, nella realizzazione, con i proventi delle vendite e con le rendite patrimoniali, di nuovi immobili ad uso residenziale e commerciale.*

*4. L'ACER può costituire o partecipare a società di scopo per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1, di attività strumentali allo svolgimento degli stessi, ovvero delle attività inerenti le politiche abitative degli Enti locali - quali l'attuazione di Piani di recupero edilizio ed urbanistico, la realizzazione di interventi di edilizia residenziale assistiti da agevolazioni pubbliche o comunque di interventi di edilizia residenziale a prezzi di vendita o a canoni convenzionali - fermo restando il perseguimento delle finalità sociali cui tali soggetti sono preposti.*

*5. L'ACER può svolgere le attività di cui al comma 1 a favore di soggetti privati nelle forme contrattuali del diritto civile, secondo criteri di redditività. A tal fine può costituire società di capitali o acquisire partecipazioni nelle stesse, in consorzi o associazioni di diritto privato, nonché partecipare a forme di collaborazione nei modi previsti dalla legislazione vigente.*

*6. L'ACER continua ad esercitare le funzioni attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari comunque denominati dalla legislazione nazionale di settore.*

*7. La gestione aziendale deve ispirarsi a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza, sotto il vincolo dell'economicità.*

*8. L'ACER assicura adeguate informazioni in merito alla propria attività ed ai propri programmi.*

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue, s'intendono:

<b>Assicurazione:</b>	il contratto di assicurazione;
<b>Polizza:</b>	il documento che prova l'assicurazione;
<b>Contraente:</b>	il soggetto che stipula l'assicurazione;
<b>Dipendente:</b>	qualsiasi persona, che abbia con la Pubblica Amministrazione, sia alle dirette dipendenze dell'Ente di Appartenenza o no, un rapporto di servizio o un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Ente.
<b>Assicurato:</b>	la persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: ■ l'Ente Contraente; ■ tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo; ■ le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente.
<b>Attività:</b>	quella svolta in qualità dal Contraente, per legge, per regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi. Eventuali variazioni che interverranno saranno automaticamente recepite. La definizione comprende anche tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti all'attività principale, ovunque e comunque svolte.
<b>Ente:</b>	ACER – Azienda Casa Reggio Emilia, Contraente della polizza;
<b>Società:</b>	l'impresa assicuratrice;
<b>Broker:</b>	il mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto cioè lo Studio Garulli Insurance Broker S.r.l.
<b>Premio:</b>	la somma dovuta alla Società;
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
<b>Risarcimento:</b>	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
<b>Cose:</b>	sia gli oggetti materiali sia gli animali;
<b>Franchigia:</b>	l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo;
<b>Scoperto:</b>	la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro;
<b>Subappaltatore:</b>	la persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e assistenza;
<b>Retribuzioni lorde:</b>	l'ammontare delle retribuzioni corrisposte dal Contraente ai dipendenti e ai non dipendenti soggetti a contribuzione INAIL (al lordo dei contributi

assistenziali e previdenziali a carico di tali soggetti) comprese le remunerazioni erogate agli amministratori.

**Prestatori di lavoro:**

I dipendenti del Contraente/Assicurato nonché le persone fisiche non dipendenti di cui - ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto di lavoro - questi si avvalga nell'esercizio dell'attività assicurata e per le quali abbia l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL.

Sono compresi: – i dipendenti del Contraente/Assicurato distaccati temporaneamente presso altri Enti o Aziende; – i lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000; – e ogni altra persona (es. borsisti, studenti, etc.); per i quali, ai sensi di legge, l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL sia posto a carico del Contraente/Assicurato.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio**

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, l'Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker, i premi o le rate di premio entro i 30 giorni successivi all'effetto dell'assicurazione, nonché suoi rinnovi e delle eventuali variazioni e regolazioni onerose. Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato. Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

### **Art. 2 - Durata della polizza - Recesso**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24:00 del **31.12.2025** e scadenza alle ore 24:00 del **31.12.2028**. L'assicurazione non è soggetta al tacito rinnovo, pertanto alla sua naturale scadenza sarà priva di effetto.

La Società si impegna, su richiesta del Contraente, a concedere la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore e per un periodo massimo di 180 giorni; il relativo rateo sarà conteggiato in misura pari ai 6/12 dodicesimi del premio annuo lordo. Per il pagamento dei premi dovuti ai sensi del presente articolo vale il termine di rispetto contrattualmente previsto per il pagamento delle rate successive.

Il Contraente ha facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso di 30 giorni. La Società ha facoltà di recedere dall'assicurazione ad ogni scadenza annuale con preavviso non inferiore a 120 giorni.

### **Art. 3 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti hanno facoltà di comunicare il proprio recesso dal contratto, rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 120 giorni. In caso di recesso da parte della Società dalla presente assicurazione, entro 15 giorni dalla data di efficacia dello stesso, verrà corrisposta all'Assicurato Contraente la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte di Legge. La Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire, al Contraente tutti i dati di cui all'art. 12.4 – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati richiamati.

### **Art. 4 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

### **Art. 5 - Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni devono essere provate per iscritto.

### **Art. 6 - Foro competente**

Si conviene fra le parti che Foro competente e Sede arbitrale riguardanti l'esecuzione del contratto devono intendersi quelle di residenza della Contraente.

### **Art. 7- Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 8 - Clausola Broker**

Alla ditta INSER Spa, è affidata la gestione e l'esecuzione del presente contratto di assicurazione in qualità di broker ai sensi del D.lgs 07.09.2005 nr. 209. Il Contraente e la/e Società si danno pertanto reciprocamente atto che le comunicazioni inerenti l'esecuzione del presente contratto, ivi compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker incaricato e che ogni notizia data o spedita dall'Assicuratore al suddetto Broker e viceversa dovrà essere considerata come eseguita nei confronti del Contraente stesso. La remunerazione del Broker è a carico della/e Società aggiudicataria/e del presente contratto e non costituisce onere aggiuntivo per il Contraente in quanto ricompresa nei costi destinati usualmente dalla/e Società stessa/e alla/e propria/e organizzazione/i. Il Broker ha diritto di trattenersi le commissioni d'intermediazione di cui sopra dai premi di assicurazione, all'atto del pagamento dei medesimi, nella seguente misura percentuale **10%** (applicata al premio imponibile).

**Art. 9 - Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**Art. 10 - Forma delle comunicazioni**

Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto, indirizzato alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

**Art. 11 Revisione del prezzo**

Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio previsti dall'art. 1.3 di polizza che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al cinque per cento, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'ottanta per cento della variazione detratta l'alea del 5 per cento, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D.lgs. 36/2023.

La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT.

Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra le Parti, si provvede alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5 per cento, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione. È fatto salvo quanto previsto all'art. 2, in merito all'impegno della Società alla proroga tecnica.

**Art. 12 – Clausole speciali****Art. 12.1. Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari**

I rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

**Art. 12.2 - Clausola risolutiva**

Il presente contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Contraente dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate in violazione delle norme previste al precedente art. 11.1

**Art. 12.3 - Clausola CONSIP**

Ai sensi dell'art. 1, comma 13, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, così come convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 135, il Contraente avrà diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente

alla stipula del presente contratto, siano migliorativi rispetto allo stesso e la Società non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

**Art. 12.4 Informazione sinistri**

La Società si impegna a fornire al Contraente e/o al Broker incaricato, un dettagliato e preciso resoconto dei sinistri denunciati, liquidati e/o riservati, relativamente al periodo assicurativo intercorso, a seguito di semplice richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della stessa.

**Art. 12.5. Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro" di cui all'art. 16 solo ed esclusivamente:

- a) in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora esercitasse diritto di surroga a sensi del D.P.R. 30.06.1965 n. 1124.

In tutti gli altri casi di sinistro, la Contraente è esonerata dal presentare denuncia, restando egualmente impegnata, pena la decadenza da ogni risarcimento, ad istruire la relativa pratica, tenendo per sé ed a disposizione della Compagnia di Assicurazione, la documentazione relativa, tanto di carattere sanitario quanto testimoniale.

**Art. 12.6. Gestione dei sinistri con franchigia / scoperto**

La Società si impegna a gestire tutti i sinistri, compresi quelli rientranti nelle franchigie / scoperti contrattuali. Le franchigie / scoperti dovute per i sinistri saranno richieste dalla Società con cadenza semestrale, unendo alla richiesta copia delle quietanze o altra documentazione equipollente attestante l'avvenuto pagamento dei sinistri. Il Contraente provvederà al pagamento dell'importo dovuto entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta della Società.



## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

### Art. 13 Oggetto dell'Assicurazione

#### a) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, perdita e/o danneggiamenti di cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività descritte e a quelle preliminari, concorrenti, conseguenti, accessorie, collegate e complementari svolte ovunque, in qualsiasi forma, con qualsiasi mezzo.

L'assicurazione vale anche per i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato nonché da dolo o colpa grave delle persone della quali deve rispondere, anche se non dipendenti, purché operanti nell'ambito delle attività dell'Assicurato.

#### b) Assicurazione della responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di Assicurazione I.N.A.I.L. (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni e nonché ai sensi del D.lgs. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati (anche solo funzionalmente) addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.lgs. 23/02/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di cui al precedente punto 1) per morte e lesioni personali da cui sia derivata una invalidità permanente, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

L'assicurazione conserva tuttavia la propria validità anche se l'Assicurato non è in regola con gli obblighi di cui sopra, in quanto ciò derivi da inesatta od erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia. L'assicurazione si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, vigilanti delle scuole, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge. I dipendenti soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL inviati all'estero saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società si impegna a tacitare civilmente la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale questi debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale. A questo riguardo si conviene che ogni decisione in merito sarà di volta in volta concordata tra l'Assicurato e la Società, tenendo conto degli interessi dell'Assicurato e delle persone delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi del citato art. 2049 C.C..

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dagli istituti competenti ai sensi di legge e secondo ordinamento al tempo del fatto.

### Art. 14 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano in tutti i Paesi del mondo.

### Art. 15 Persone non considerate terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati. Non sono considerati terzi i dipendenti e lavoratori parasubordinati dell'Assicurato quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art. 13 lettera b). I medesimi sono invece considerati terzi al di fuori dell'orario di lavoro o servizio. Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

### Art. 16 Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- e) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- h) a cose altrui derivanti da un incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- i) a cose detenute a qualsiasi titolo e a cose comunque movimentate;
- l) a mezzi sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito di tali operazioni;
- m) a cose nell'ambito di esecuzione di lavori;
- n) a condutture e impianti sotterranei;
- o) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783/1784/1785 bis/1786 del C.C.
- p) alle cose trasportate sui mezzi sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di tali operazioni;
- q) da impiego di veicoli a motore condotti da persona non abilitata

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende i danni:

- r) da detenzione o impiego di esplosivi;
- s) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- u) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- v) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici;
- w) contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- x) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme – BSE;
- y) derivanti da atti di terrorismo e sabotaggio organizzato, compresi quelli provocanti contaminazione biologica e/o chimica. Per atto di terrorismo si intende l'uso di violenza esercitato da una o più persone, in azione per conto proprio o su incarico o d'intesa con un'organizzazione o un governo, con l'intenzione di esercitare influenza sul governo locale o intimorire l'opinione pubblica o parte di essa. Per contaminazione si intende l'inquinamento, l'avvelenamento e l'uso mancato o limitato di beni a causa dell'impiego di sostanze chimiche e/o biologiche.

A maggior chiarimento delle condizioni di polizza, e nonostante eventuali disposizioni contrarie che possano essere contenute nella presente polizza, si intende escluso:

- il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che:
    - sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
    - la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.
- Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

- ❑ il rischio per misure restrittive- sanzioni internazionali. La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.
- ❑ Cyber clause, qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, a:
  - a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, archivi digitali, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
  - b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
  - c) riduzione della funzionalità, disponibilità, funzionamento di hardware, microchip, circuiti integrati o dispositivi simili nelle apparecchiature informatiche o non informatiche;
  - d) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
  - e) computer hacking;
  - f) computer virus o programmi simili (trojan, worm, bombe logiche e codici dannosi in genere, ecc.);
  - g) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
  - h) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (se conseguenti ad un evento sopraindicato);
  - i) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
  - j) violazione del nuovo regolamento GDPR sulla Privacy, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, e successive modifiche ed integrazioni;
 salvo che ne derivi un danno di incendio, esplosione o scoppio.  
 Per tale esclusione non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s'intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi. Per Computer Virus si intende un programma software in grado di riprodursi e installarsi autonomamente, o che può essere installato inavvertitamente dagli utenti, su altri programmi e apparecchiature causando:
  - ✓ modifica dei programmi software e/o;
  - ✓ riduzione o alterazione della funzionalità, riservatezza, integrità, disponibilità di dati e programmi
 La presente clausola non è operativa per quanto disciplinato al punto 14.05 Ricostruzione archivi alle lettere A-B per gli eventi descritti.

Esclusione territoriale. Con riferimento a tutte le garanzie, salvo quanto specificamente previsto per le eventuali garanzie di Responsabilità Civile, resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

- (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;
- (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;
- (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato al (ri) assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile, ove previste, le stesse non comprendono il rischio e quindi la Società non è tenuta a indennizzare l'Assicurato, in relazione ad eventuali responsabilità (i) nei confronti del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, di persone fisiche o giuridiche residenti in uno o più dei predetti Paesi o territori (ii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente

coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno degli stessi; (iii) derivanti da qualsiasi giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, costi e spese legali o accordo pronunciati, effettuati o sostenuti qualora le azioni legali siano intentate davanti ad un Tribunale o Autorità all'interno di Paesi che operano secondo le leggi di uno o più dei predetti Paesi / Territori o qualsiasi ordine, effettuato ovunque nel mondo, che attui tale giudizio, provvedimento, pagamento, rimborso, spese legali o accordo. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

- Iran
- Corea del Nord
- Siria
- Crimea Region
- Venezuela
- Cuba
- Libia
- Russia

#### **Art. 17 Regolazione del premio**

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari. Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria (quale il libro paga prescritto dall'art.20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124, registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

#### **Art. 18 Gestione delle vertenze di danno**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Si prende atto fra le parti che qualora sia necessaria una difesa penale, l'Assicurato potrà indicare alla Società il nominativo di un legale di fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente. La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le Condizioni Generali di Assicurazioni e più precisamente le **“Norme che regolano l’assicurazione Responsabilità Civile”** sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti garanzie aggiuntive e/o particolari:

1. Attività complementari
2. Terzi i dipendenti per danni a loro cose
3. Qualifica di terzi
4. Responsabilità Civile Personale
5. Committenza auto
6. Affidamento auto
7. Malattie professionali
8. Danni da furto
9. Danni da Incendio
10. Committenza opere
11. Cessione di lavori a Terzi
12. Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o impianti
13. Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, in consegna, custodia e nell'ambito
14. Danni a mezzi sotto carico e scarico
15. Danni da cedimento o franamento del terreno
16. Danni a condutture ed impianti sotterranei
17. Danni da interruzione o sospensione d'attività
18. Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica
19. Manutenzioni ordinarie e straordinarie
20. Attività commerciali e/o terziarie
21. Gestione parcheggi
22. Inquinamento accidentale
23. Responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ex codice della sicurezza sul lavoro
24. Responsabilità civile personale ex codice della sicurezza sul lavoro
25. Organizzazione di manifestazioni
26. Responsabilità civile derivante dalla proprietà, uso e detenzione di apparecchiature ed impianti
27. Responsabilità civile ex Legge 30.06.2003 nr. 196, Regolamento 2016/679/UE e smi
28. Committenza
29. Proprietà ed uso di macchinari
30. Responsabilità civile per danni cagionati a terzi da persone non in dipendenti
31. Prestatori d'opera utilizzati in affitto

## 1. Attività complementari

La garanzia viene estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per i rischi sotto elencati, a puro titolo esemplificativo e non limitativo, derivanti da:

- ❑ Parcheggio: esistenza nell'ambito dei fabbricati del Contraente di spazi per il parcheggio e/o sosta di veicoli; sono compresi i danni ai veicoli di dipendenti e/o di terzi parcheggiati, con esclusione dei danni da incendio, furto e di quelli da mancato uso.
- ❑ Esposizioni in genere: partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stands.
- ❑ Cartelli pubblicitari, insegne, striscioni: proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne striscioni, ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.
- ❑ Mense e punti di ristoro: gestione delle mense e dei punti di ristoro, compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti da dipendenti in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande. Qualora la gestione sia affidata a terzi è compresa la sola responsabilità che possa far carico all'Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.
- ❑ Organizzazione diretta o tramite terzi di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi, stages e manifestazioni in genere.
- ❑ Partecipazione ed operatività, sia all'interno dell'area dell'Assicurato che presso terzi, dei mezzi di trasporto o di sollevamento, ancorché semoventi, impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato, esclusi, comunque, i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e come tali soggetti all'obbligo dell'assicurazione, di cui alla legge 990/69 e successive modificazioni.
- ❑ Servizio di vigilanza anche se effettuato con guardiani armati e con cani.
- ❑ Proprietà, organizzazione, conduzione o gestione di colonie, o attività similari, per i figli dei dipendenti;
- ❑ Distributori automatici di bevande e simili:
- ❑ Proprietà e gestione, nell'ambito delle strutture del Contraente, di distributori automatici di bevande e simili, nonché esistenza di distributori di proprietà di terzi.
- ❑ Trasporto e consegna merci: effettuazione di trasporto e consegna merci e materiali, comprese le operazioni di carico e scarico.
- ❑ Squadre antincendio: attività delle squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti dell'assicurato.
- ❑ Magazzini, uffici e depositi: esercizio di magazzini, uffici e depositi, in Italia, purché inerente all'attività dichiarata in polizza.
- ❑ Officine e impianti tecnologici: l'esistenza e la conduzione di officine, impianti tecnologici (con relative condutture aeree e sotterranee), depositi di carburante e colonnine di distribuzione; il tutto con relative pertinenze;
- ❑ Proprietà, gestione, conduzione o utilizzo di parchi e aree, anche con alberi di alto fusto, con accesso da parte del pubblico;
- ❑ Proprietà ed uso di velocipedi e altri mezzi di locomozione similari non soggetti all'assicurazione obbligatoria prevista dalla legislazione vigente;
- ❑ Danni causati da scavo, posa e reinterro di opere ed installazioni in genere ivi compresi i danni da cedimento del terreno, sia se eseguiti dall'assicurato che commissionati da terzi, ma in tale caso limitatamente alla RC della committenza;
- ❑ Danni verificatisi dopo l'esecuzione di lavori, purché derivanti da difetti di installazione di impianti, apparecchiature e/o cose in genere non fabbricati dall'Assicurato stesso, o a difettosa esecuzione di lavori di manutenzione e/o riparazione effettuati direttamente dal Contraente o dai suoi dipendenti o tramite terzi (ma in tal caso il rischio sarà limitato alla sola responsabilità civile della committenza), Questa garanzia vale a condizione che il danno avvenga durante il periodo di validità del contratto, restano comunque esclusi dall'assicurazione i danni agli impianti e/o attrezzature e/o cose installati, riparati, mantenuti conseguenti a vizio o difetto originario degli stessi.
- ❑ Responsabilità civile personale per danni cagionati a terzi prestatori di lavoro in addestramento presso aziende ed enti, in base a quanto previsto da specifiche convenzioni stipulate tra il Contraente e le aziende / enti medesimi. Le garanzie sono operanti a condizione che i danni derivino da azioni o comportamenti colposi conformi alle indicazioni date ai tirocinanti medesimi.

L'assicurazione, ferme le limitazioni contrattuali, si intende inoltre estesa alla responsabilità personale dei tirocinanti per danni fisici e materiali involontariamente cagionati a terzi durante lo svolgimento delle mansioni loro affidate. Dalle garanzie si intendono comunque esclusi i danni agli impianti, apparecchiature o cose in genere, utilizzate dai tirocinanti e dai medesimi detenute a qualsiasi titolo per lo svolgimento delle loro mansioni;

- ❑ operazioni di disinfestazione, anche se eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di prodotti tossici. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di € 1.500,00, e col massimo risarcimento di € 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
- ❑ Danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici.

## **2. Terzi i dipendenti per danni a loro cose**

Di comune accordo tra le parti si conviene di considerare terzi i dipendenti tutti dell'Assicurato/Contraente, per danni arrecati a cose di loro proprietà / possesso / detenzione, ecc., giacenti nell'ambito delle attività dell'Ente e causati da fatto dell'Assicurato/Contraente o delle persone delle quali deve rispondere.

## **3. Qualifica di terzi**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che è riconosciuta la qualifica di terzi:

- a) ai componenti del Consiglio e/o del Collegio dei Revisori dei Conti del Contraente/Assicurato, escluso il solo rappresentante legale;
- b) ai componenti il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale di aziende partecipate, consociate, affiliate ed altre ex art. 2359 del C.C. quando non siano essi stessi responsabili dei danni eventualmente subiti e sempre ché dei medesimi ne debba rispondere la Contraente;
- c) ai coniugi, genitori, figli, fratelli/sorelle, delle persone componenti gli organi aziendali sopra menzionati.;
- d) a coloro che nell'ambito dell'attività dell'Ente, o negli altri luoghi occupati dall'Assicurato, prestino in base ad appalti o contratti anche verbali, servizi sussidiari rispetto all'attività oggetto dell'assicurazione;
- e) ai professionisti ed ai consulenti e tecnici in genere di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, agli agenti di vendita, ai concessionari ed ai depositari, ai dipendenti e collaboratori degli stessi;
- f) agli utenti di servizi di orientamento e formazione scolastica, universitaria e professionale, agli allievi di istituti di istruzione superiore ed universitaria, nonché ai partecipanti a corsi di formazione professionale, stages e simili;
- g) ai titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti - che, in via occasionale, possono partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

## **4. Responsabilità Civile Personale**

L'assicurazione si intende estesa alla responsabilità civile personale del legale rappresentante dell'Ente, di amministratori, dipendenti, dirigenti, prestatori d'opera e soggetti ad essi equiparati, preposti, altri ausiliari e soggetti che collaborano all'attività dell'Ente, per danni cagionati a terzi o ad altri dipendenti e/o prestatori di lavoro nello svolgimento delle relative mansioni. La Società risponde altresì delle conseguenze dell'azione di rivalsa esperita nei confronti dei singoli dipendenti dell'Assicurato per quanto loro personalmente imputabile, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno '84 n. 222.

## **5. Committenza auto**

L'assicurazione prestata con la seguente polizza si intende estesa alla Responsabilità Civile ai sensi di legge (art. 2049 C.C.) attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per conto suo, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da quelli presi o dati in locazione. La garanzia vale anche per i danni subiti dalle persone trasportate. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un dipendente o preposto dell'Assicurato munito di regolare patente di abilitazione.

## **6. Affidamento auto**

Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti, collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato stesso dalle somme che questi sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente debba rispondere.

## 7. Malattie professionali

L'assicurazione della responsabilità civile verso i prestatori di lavoro è estesa al rischio delle malattie professionali, oltre a quelle tassativamente indicate nelle tabelle, in vigore al momento della stipulazione del contratto, allegate al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, anche le malattie professionali in quanto tali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro. L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione.

La garanzia non vale:

1. per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La presente esclusione 2. cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

3. per le malattie professionali che si manifestino dopo ventiquattro mesi dalla data di cessazione della garanzia o data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- per danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
- per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti ispezioni per quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le Condizioni di assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

## 8. Danni da furto

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si sono avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e/o ponteggi o altre strutture similari erette e/o impiantate dall'Assicurato. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

## 9. Danni da Incendio

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione la garanzia comprende i danni a cose/enti di terzi da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato. Resta convenuto che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "ricorso terzi" la presente estensione opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate dalla suddetta polizza incendio.

## 10. Committenza opere

Premesso che l'attività dell'Assicurato comporta anche:

- a) l'affidamento a liberi professionisti o l'assunzione diretta dell'attività di direzione dei lavori;
- b) l'affidamento dei lavori di costruzione, installazione, manutenzione ad imprese mediante regolare contratto di appalto; fermo restando che il contratto stesso sarà considerato regolare, ai fini assicurativi, anche quando l'appalto consista in prestazioni di lavoro manuale, di opere e di servizi e/o l'appaltatore impieghi capitali, macchine e/o attrezzature fornite dalla committente;
- c) attività amministrative e di coordinamento dell'opera dei predetti liberi professionisti e delle imprese; l'assicurazione si intende prestata per la responsabilità civile derivante:



1. all'Assicurato nella sua qualità di committente, per fatti imputabili agli incaricati di assumere l'attività di direzione dei lavori e di responsabilità dei cantieri;
2. all'Assicurato in quanto committente di lavori eseguiti da imprese appaltatrici e subappaltatrici, per l'attività da esse prestate nella realizzazione degli altri lavori di cui alla lettera b);
3. all'Assicurato per danni causati da errori e/o vizi di progettazione e di calcolo effettuati da personale dipendente della Contraente.

### 11. Cessione di lavori a Terzi

Premesso che l'Assicurato può delegare, appaltare o subappaltare ad altre imprese regolarmente costituite, o ad altre persone, lavori, servizi e/o prestazioni in genere attinenti le proprie attività e/o proprietà, si conviene che, qualora all'Assicurato medesimo, a seguito di sinistro, ne derivasse una responsabilità, anche in via solidale per:

- danni a terzi;
- danni a prestatori d'opera dell'Assicurato, dipendenti e non;
- danni a prestatori d'opera dell'Impresa appaltatrice e/o subappaltatrice o comunque esecutrice dei lavori commissionati e/o ceduti;

la Società, nell'ambito dei massimali stabiliti dalla presente polizza, risponderà dei danni occorsi qualora i soggetti succitati non fossero in grado, per qualsiasi motivo direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, di farvi fronte.

La Società, nei confronti di questi, manterrà il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile.

La garanzia assicurativa è altresì estesa alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all'assicurato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'INAIL.

### 12. Proprietà e/o conduzione di fabbricati , impianti, terreni

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante da proprietà o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati comprese tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi. Premesso che

- il Contraente ha dichiarato che, contemporaneamente alla presente polizza, ha in corso con la Spett.le \_\_\_\_\_, la polizza Globale Fabbricati n. \_\_\_\_\_, effetto 30.06.2025 con scadenza al 31.12.2028 con un massimale, alla Sezione Responsabilità Civile pari a € 10.000.000,00 per sinistro;
- si dà atto che, limitatamente alla garanzia in parola, la presente polizza opera per l'eccedenza rispetto ai massimali sopra indicati e fino alla concorrenza del massimale prestato con la presente copertura.

### 13. Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, in consegna, custodia e nell'ambito

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni:

- a) alle cose di terzi detenute dall'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione (con esclusione di danni alle cose che costituiscono oggetto di strumento di lavoro);
- b) alle cose di terzi trasportate, sollevate, rimorchiate, caricate e/o scaricate dalla grues e da mezzi meccanici di proprietà od in uso all'assicurato (sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso della cosa danneggiata).
- c) i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione.

Sono altresì comprese in garanzia i danni alle cose di terzi trovanti nell'ambito di esecuzione di lavori nonché agli ambienti stessi in cui i lavori si eseguono. Sono esclusi i danni resi necessari per l'esecuzione dei lavori e i guasti alle cose in lavorazione e alle parti direttamente oggetto della lavorazione stessa. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

### 14. Danni a mezzi sotto carico e scarico

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto di Terzi sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

**15. Danni da cedimento o franamento del terreno**

A parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende, nei limiti indicati nel prospetto in calce al presente capitolato, i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto muratura o altre tecniche sostitutive. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

**16. Danni a condutture ed impianti sotterranei**

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

**17. Danni da interruzione o sospensione d'attività**

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

**18. Mancato o insufficiente intervento sulla segnaletica**

La garanzia comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, di strutture o attrezzature, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con le attività formanti oggetto dell'assicurazione.

**19. Manutenzioni ordinarie e straordinarie**

La garanzia comprende anche l'esercizio dell'attività di manutenzioni ordinarie e straordinarie di strade, segnaletica e impianti semaforici, rete fognaria, attrezzature sportive, ricreative e/o del tempo libero nonché altri impianti o strutture in genere rientranti tra le competenze del Contraente, ivi compresi i danni alle condutture e agli impianti sotterranei di terzi e quelli ad essi conseguenti.

**20. Attività commerciali e/o terziarie**

La garanzia comprende anche l'esercizio e/o la gestione di attività commerciali e/o di terziario, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: farmacie, trasporti pubblici, trasporti funebri, pubbliche affissioni: punti di ristoro, distribuzione di alimenti e bevande, compresa la responsabilità civile derivante dalla somministrazione e vendita dei medesimi.

**21. Gestione parcheggi**

La garanzia comprende l'esercizio e/o la gestione di parcheggi custoditi. Sono comunque esclusi i danni da furto, da incendio ed alle cose trasportate sui veicoli. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

**22. Inquinamento accidentale**

La garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro col minimo di € 5.000,00, e col massimo risarcimento di € 750.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

La garanzia prestata in base alla presente estensione comprende anche il risarcimento delle spese sostenute per gli obblighi di legge dall'Assicurato per neutralizzare limitare od annullare le conseguenze di un inquinamento dell'ambiente cagionato da uno degli eventi per il quale è operativa la presente estensione. Per tali spese la garanzia è prestata, fermo il limite del massimale per sinistro stabilito, fino alla concorrenza del 10% di detto massimale.

**22.1 Inquinamento ambientale**

Fermo quanto disciplinato dalla condizione aggiuntiva 22 "Inquinamento accidentale", in caso di inquinamento o di danno ambientale verificatosi durante l'attività assicurata, la Società, fino alla concorrenza del massimale convenuto:

- a) si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per:
  1. morte e lesioni personali;

2. distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento;
  3. interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'Inquinamento;
- b) rimborserà all'Assicurato, le Spese per gli Interventi di Bonifica e per il Ripristino del Danno Ambientale;

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale. La presente assicurazione è altresì estesa

- ✓ ai danni da inquinamento causati da amianto a seguito d'incendio, esplosione, scoppio e di eventi naturali;
- ✓ sempre a seguito di incendio, esplosione, scoppio e di eventi naturali s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto;
- ✓ alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato nel momento in cui si verifica l'Inquinamento.

Evento – garanzia	Franchigia	Limite indennizzo
<b>19.42 RC danni da inquinamento</b>		
<input type="checkbox"/> danno ambientale		500.000,00 s/a
<input type="checkbox"/> bonifica interna	10.000,00	50.000,00 s/a
<input type="checkbox"/> amianto		100.000,00 s/a
<input type="checkbox"/> beni interno stabilimento		30.000,00 s/a

La presente estensione non opera per i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) DM 468/2001 , DM 16/10/2002 G.U 286 de 06/12/2022.

### 23. Responsabilità civile derivante dal Codice della Sicurezza sul Lavoro

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatti connessi alla normativa in materia di prevenzione infortuni, sicurezza del lavoro, malattie professionali ed igiene dei lavoratori, nonché alle norme di cui al D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

### 24. Responsabilità civile personale ex Codice della Sicurezza sul Lavoro

La garanzia si estende alla responsabilità civile personale derivante al:

- Responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legislazione vigente (D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.);
- Responsabile dei lavori e dal coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle opere ai sensi della legislazione vigente (D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), per l'attività da questi svolta esclusivamente a favore dell'Assicurato stesso;

Tale estensione di garanzia vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato o dai suoi dipendenti a favore dell'Assicurato stesso, ed opera con espressa rinuncia alla rivalsa da parte della Società nei confronti degli stessi.

### 25. Organizzazione di manifestazioni

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante dall'organizzazione, gestione o partecipazione all'organizzazione e/o gestione di spettacoli e di altre manifestazioni di carattere ricreativo, sportivo, politico, culturale, artistico o ambientale, comunque comportanti la presenza di pubblico e che si svolgano sia presso appositi impianti, anche non appartenenti all'Assicurato, sia all'aperto. Per i danni fisici subiti dagli artisti e dagli orchestrali, la garanzia prevista dalla presente clausola sarà operante solo in caso di lesioni previste dall'art. 583 del C.P. Sono compresi nelle garanzie i danni a locali, arredi, impianti, attrezzature e strutture in genere (esclusi i manti erbosi ) dei luoghi sede delle manifestazioni, nei limiti e con le franchigie indicate. E' esclusa la Responsabilità Civile per fuochi artificiali. La garanzia comprende, altresì, l'organizzazione di escursioni e visite libere o guidate. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate nel prospetto in calce al capitolato.

### 26. Responsabilità civile da proprietà/uso/detenzione di apparecchiature ed impianti

La garanzia comprende la responsabilità civile che può derivare all'Assicurato dalla proprietà, uso e detenzione a qualsiasi titolo, di tutti i macchinari, impianti, attrezzature attinenti all'attività dell'Assicurato che la tecnica inerente l'attività svolta, insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritenga adottare.

La garanzia è operante anche quando il macchinario, impianti, attrezzature, sono messi a disposizione di terzi o da terzi.

### **27. Responsabilità civile ex Legge 30.06.2003 nr. 196, Regolamento 2016/679/UE e smi**

La garanzia si intende prestata anche per le attività, rischi e responsabilità derivanti agli Assicurati ai sensi di quanto previsto dalla Legge 30.06.2003 nr. 196 Regolamento 2016/679/UE e successive modifiche ed integrazioni (Tutela delle persone e d'altri soggetti rispetto al trattamenti dei dati personali) ed in particolare per la funzione di responsabile designato secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge medesima.

### **28. Committenza**

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella qualità di committente, ai sensi dell'articolo 2049 del c.c., di incarichi e lavori eseguiti da terzi.

### **29. Proprietà ed uso di macchinari**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante dalla proprietà e dall'uso di macchine semoventi e strumenti similari (macchine operatrici, gru, bracci idraulici installati su veicoli e simili mezzi, pedane mobili di sollevamento installate su veicoli ecc) impiegati per operazioni connesse con l'attività svolta dall'Assicurato, esclusi comunque i rischi inerenti alla circolazione degli stessi e, come tali soggetti all'obbligo di assicurazione di legge come previsto dall'ordinamento vigente.

### **30. Responsabilità civile per danni cagionati a terzi da persone non in dipendenti**

La garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato/contraente, per i danni cagionati a terzi da persone che, pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato/Contraente, prestino per lo stesso la propria attività. Si intendono peraltro compresi tutti i soggetti che svolgano lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sulla base di appositi atti convenzionali sottoscritti dal Contraente

### **31. Prestatori d'opera utilizzati in affitto (lavoro interinale)**

La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate. Sono compresi sia i danni subiti che quelli provocati da tali soggetti a terzi e/o a dipendenti dell'Assicurato. E' comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL. La garanzia è valida in quanto gli emolumenti/fatturazioni versati dall'Assicurato per tali soggetti vengano comunicati alla Società ai fini del calcolo del premio insieme alle mercedi/stipendi versati al personale dell'Assicurato.

## CONDIZIONI PARTICOLARI

Le condizioni di assicurazione sono da intendersi derogate e/o integrate dalle seguenti condizioni particolari:

1. Colpa grave
2. Buona fede
3. Rivalsa
4. Gestione vertenze dei danni
5. Franchigia per ogni evento

### **1. Colpa grave**

A parziale deroga delle C.G.A. la Società è obbligata anche se il sinistro è stato cagionato con colpa grave dell'Assicurato, Contraente e loro rappresentanti legali, nonché determinato da dolo e colpa grave delle persone di cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

### **2. Buona fede**

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che importino un premio maggiore, di richiedere tale maggiore premio dalla data in cui dette circostanze aggravanti si sono verificate.

### **3. Rinuncia alla rivalsa**

La Società assicuratrice rinuncia al diritto di rivalsa spettante per legge nei confronti del responsabile del sinistro, quando questi sia:

- Ente o Società collegata o partecipata, loro rappresentanti legali, dipendenti e/o preposti;
- Amministratori, dipendenti e/o preposti della Contraente;

salvo che l'Ente non intenda procedere esso stesso nell'azione di rivalsa, ed escluso comunque il caso di dolo.

### **4. Gestione vertenze dei danni**

A parziale deroga delle Norme che regolano l'assicurazione, la Società si impegna ad assumere la gestione del danno a nome dell'Assicurato, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, designando ove occorra, legali e tecnici in accordo con l'Assicurato stesso fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso.

### **6. Franchigia per ogni evento**

Per sinistro è operante una franchigia fissa di € 500,00, salvo le diverse e maggiori franchigie previste ed operanti.

## FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI D'INDENNIZZO

Per sinistri riferiti alle garanzie sotto indicate sono applicabili gli scoperti e/o le franchigie ed i limiti di indennizzo ivi indicati.

EVENTO / GARANZIE	FRANCHIGIA	SCOPERTO	LIMITE DI INDENNIZZO
Per ogni evento non diversamente previsto	<b>500,00</b>	==	<i>massimale assicurato</i>
Danno biologico sez. RCO	2.500,00 s	==	<i>massimale assicurato</i>
RC operazioni disinfestazione	==	10% min. 1.500,00	1.000.000,00 s/a
Committenza auto	2.500,00 s	==	750.000,00 s/a
Affidamento auto	2.500,00 s	==	750.000,00 s/a
Malattie professionali	5.000,00 s	==	2.500.000,00 s
Danni da furto	1.000,00 s	==	150.000,00 s/a
Danni da incendio	==	10% min. 2.500,00 max. 10.000,00	1.000.000,00 s/a
Danni a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate e/o nell'ambito	500,00	==	250.000,00 s
Danni a mezzi sotto carico e scarico	500,00	==	150.000,00 s
Danni da cedimento o franamento del terreno	==	10% min. 1.500,00	200.000,00 s/a
Danni a condutture ed impianti sotterranei	500,00 s	==	200.000,00 s/a
Danni da interruzione o sospensione di attività	==	10% min. 2.500,00 max. 25.000,00	1.500.000,00 s/a
Gestione parcheggi	500,00 s	==	150.000,00 s/a
Inquinamento accidentale	==	10% min. 5.000,00	750.000,00 s/a
Inquinamento accidentale spese di neutralizzazione	==	10% min. 2.500,00	75.000,00 s/a
Inquinamento ambientale (art. 22.1 MIGLIORATIVA)			
<input type="checkbox"/> danno ambientale	10.000,00		500.000,00 s/a
<input type="checkbox"/> bonifica interna			50.000,00 s/a
<input type="checkbox"/> amianto			100.000,00 s/a
<input type="checkbox"/> beni interno stabilimento			30.000,00 s/a
RC lege 196/2003 e smi	1.500,00 s	==	100.000,00 s/a
Si conviene che nel caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, verrà applicata quale unica detrazione la maggiore tra le detrazioni così applicate.			

**s** : limite di indennizzo per sinistro

**s/a** : limite di indennizzo per sinistro e anno assicurativo